



Prot. 26173 del 3.12.2024

A.T.S. – “Tavoliere Meridionale”

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA EX ART 128 COMMA 2 D.LGS. N. 36/2023

L’A.T.S. – “Tavoliere Meridionale” rende noto che verrà formato un Elenco di Operatori Economici per l’affidamento di **servizi sociali e alla persona, di cui all’art. 128 co. 2 del Dlgs n. 36/2023 e all’Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE, sottosoglia di rilevanza europea**, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, rotazione e trasparenza e parità di trattamento, secondo quanto previsto dall’ art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 1 - Finalità dell’istituzione dell’Elenco Fornitori.

Il presente Avviso disciplina l’istituzione e la gestione **dell’Elenco di Operatori Economici che la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare per l’individuazione di soggetti idonei a fornire Servizi Sociali e alla Persona** sotto la soglia di rilevanza europea, che l’art. 14 co. 1 lett. d) del Dlgs n. 36/2023 fissa a 750.000,00 €, il tutto in ossequio a quanto disposto dall’art. 50 co. 1 e 2 e dall’Allegato II.1 al Codice dei Contratti Pubblici.

Difatti l’art. 1 co. 1 dell’Allegato II.1 prevede che *“gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice”*.

Inoltre, l’art. 3 co. 1 dell’Allegato II.1 dispone che *“(…) gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare (…)”*.

Le disposizioni dell’Avviso dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente Avviso ha lo scopo di definire i requisiti che gli operatori economici devono possedere al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione all’elenco, nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Le eventuali procedure di affidamento e aggiudicazione che seguiranno saranno strutturate e gestite nel rispetto del *“principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici”* di cui agli articoli del Libro I – Parte II del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2 - Struttura dell’elenco, pubblicazione e durata

L’istituendo elenco sarà idoneo a garantire l’effettività dei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia, nonché ad assicurare la pubblicità dell’attività negoziale



dell'Ente.

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso si provvederà all'adozione dell'Elenco di Operatori Economici sulla base delle istanze pervenute al protocollo dell'Ente entro detto termine.

Mentre le istanze pervenute oltre detto termine, costituente questo un elenco aperto per tutto il tempo di vigenza, verranno inserite di volta in volta entro 30 giorni dalla relativa trasmissione.

L'elenco è di carattere **aperto (sarà aggiornato almeno con cadenza annuale)**, tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di partecipazione potranno richiedere l'iscrizione a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Pena l'esclusione, gli Operatori Economici interessati saranno tenuti a soddisfare tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso, oltreché quelli propri di ogni singola procedura di affidamento o aggiudicazione.

Art. 4 - Requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Dlgs n. 36/2023, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ✓ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ✓ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- ✓ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- ✓ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- ✓ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



- ✓ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- ✓ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
- ✓ Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
- ✓ Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5 - Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione.

Ai fini dell'iscrizione al presente Elenco e della relativa permanenza gli Operatori Economici interessati, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, mentre per quanto riguarda gli eventuali ulteriori requisiti di ordine professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, ex art. 100 del D.lgs. n. 36/2023, saranno eventualmente richiesti ed indicati di volta in volta negli atti delle singole procedure di affidamento o negoziali.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning:

- ✓ Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua



affidabilità.

- ✓ Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
- ✓ Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione:

- ✓ Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- ✓ Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
- ✓ La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

In ogni caso, gli operatori economici dovranno essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 24/10/2007 (DURC).

La firma in calce non necessita di autenticazione tuttavia, ex art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, occorre trasmettere unitamente alla dichiarazione copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. In assenza di copia del documento, la dichiarazione dovrà essere regolarizzata.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare immediatamente all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, pena l'immediata decadenza dell'iscrizione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese, oltreché provvedere ai relativi controlli per ogni singola eventuale procedura di affidamento o negoziale.

Art. 5 - Modalità di iscrizione

Per richiedere l'iscrizione all'Elenco in oggetto è necessario compilare il Modello di domanda (Allegato A) e l'Allegato B (Dichiarazione sostitutiva unica ex art.li 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023) e trasmetterli all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it



Alla Domanda deve essere allegata copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta/Professionista con apposta la firma autografa.

In caso di società, consorzi, cooperative, rete d'impresa è necessario allegare alla domanda statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancanza della sottoscrizione della domanda o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all'Elenco.

L'iscrizione in elenco degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limiti temporali e la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale ha valore di notifica. Il tempo massimo a disposizione della Stazione appaltante per la valutazione delle domande, delle integrazioni e dei chiarimenti presentati, nonché per l'iscrizione in elenco delle domande regolari è stabilito in giorni *max* 30 dalla ricezione della domanda, integrazione o chiarimento.

Art. 6 – Accertamento di idoneità ed iscrizione

Le domande di iscrizione all'Elenco saranno valutate dall'Ente entro *max* 30 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. L'elenco completo delle imprese inserite, verificata, per ciascun istante, la completezza della documentazione trasmessa, pubblicato sulla *home page* istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al seguente indirizzo: <https://comune.sanferdinandodipuglia.bt.it>, assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Gli Operatori iscritti sono tenuti a comunicare all'Ufficio di Piano dell'ATS – "Tavoliere Meridionale" esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione all'Albo, **entro 30 giorni dal verificarsi del fatto medesimo**.

L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Elenco di Operatori Economici è effettuato mediante controllo formale della documentazione presentata.

Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti specifici, a tale operatore economico sarà richiesto di integrare le informazioni rese, indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione.

La mancata risposta alle richieste di documentazione dell'Ufficio di Piano, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'Elenco, fermo restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

L'Ente si riserva la facoltà di compiere in ogni momento controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dagli operatori Economici, con l'avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'Elenco.



Art. 7 - Periodo di validità dell'iscrizione, revisione procedura rinnovo

Periodo di validità dell'iscrizione

Gli Operatori Economici permangono nell'iscrizione all'Elenco per n. 1 anno dalla richiesta di iscrizione e fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e/o cancellazione.

Revisione

Le domande di iscrizione in elenco sono poste in revisione:

- a) senza cadenza prestabilita, e quindi tempestivamente, su iniziativa dell'operatore economico, ogni qual volta si verifichino circostanze atte a modificare il contenuto della dichiarazione presentata per l'iscrizione;
- b) qualora l'Ufficio di Piano ravvisi la necessità di chiedere agli operatori economici chiarimenti sulla domanda presentata e sui requisiti posseduti;
- c) qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto.

La messa in revisione della domanda comporta l'invio di una comunicazione a mezzo PEC all'operatore economico contenente la richiesta di produrre i chiarimenti o la documentazione necessaria, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c).

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'iscrizione in elenco viene sospesa immediatamente e ritorna valida al momento della ricezione dei chiarimenti o della documentazione richiesta, sempre che essa sia completa e che non risultino motivi di esclusione.

È facoltà dell'ATS – “*Tavoliere Meridionale*” di cancellare dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- ✓ abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ✓ abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- ✓ siano incorsi in condizioni di risoluzione del contratto per grave inadempienza;
- ✓ siano incorsi in uno dei motivi di esclusione del Libro I - Titolo IV – Capo II – “*Requisiti di ordine generale*” - del Dlgs n. 36/2023, accertato anche mediante eventuali controlli a campione effettuati dall'Ambito.

Della cancellazione è data notizia via PEC all'operatore economico interessato.

Ad ogni modo, sono fatti salvi gli ulteriori ed autonomi controlli vertenti sui requisiti generali e sugli eventuali requisiti specifici, ove previsti, per ogni singola procedura di affidamento o negoziale avviata.

Art. 8 – Criterio di utilizzo dell'Elenco di Operatori Economici

L'Ambito si riserva di utilizzare l'Elenco di Operatori Economici nei seguenti casi:

- a) affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 50 c. 1 lett. a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 14 co. 1 lett. c) del Dlgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- c) altri casi individuati e previsti dalla legge.



L'Elenco verrà utilizzato dall'Ente come strumento per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate o indagini di mercato nel caso in cui sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all'esperimento di acquisti utilizzando tali procedure.

Trattandosi di un elenco di operatori economici aperto a tutti i soggetti di cui all'art. dall'art. 50 co. 2 e dall'Allegato II.1 del Codice dei Contratti Pubblici senza limiti di tempo, l'iscrizione equivale alla manifestazione di interesse ad essere invitati per le eventuali procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria.

La Stazione Appaltante acquisirà preventivi ovvero inviterà alle singole procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture tutti gli operatori economici iscritti nel rispetto della normativa vigente e del principio di rotazione negli affidamenti di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva a sua discrezione, anche nel caso in cui il numero di Operatori Economici iscritti all'Elenco risulti superiore a 5, di invitare Operatori Economici non presenti nell'Elenco in oggetto.

Art. 9 – Avvertenze

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'A.T.S. – *“Tavoliere Meridionale”*.

L'iscrizione all'Elenco non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito.

Resta ferma la facoltà della stazione Appaltante di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'Elenco, qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta o della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all'Elenco.

Art. 10 - Pubblicità ed informazione

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di Puglia in qualità di Ente Capofila dell'ATS – *“Tavoliere Meridionale”*.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) Comune di San Ferdinando di Puglia in qualità di Ente Capofila dell'ATS – *“Tavoliere Meridionale”*, in qualità di titolare informa gli Operatori Economici che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, nell'ambito delle norme vigenti, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse alla tenuta dell'elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione degli appalti. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, dai soggetti autorizzati dal Titolare o dai soggetti espressamente nominati responsabili del trattamento. In base all'art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione



se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all'Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento

Il responsabile del procedimento relativo all'elenco degli operatori economici di cui al presente avviso, è il responsabile dell'Ufficio di Piano dott.ssa Maria Giulia Distasi.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali

P.I. Cultura,

Dr.ssa Maria Giulia Distasi